

COMMISSARIO DELEGATO EX L. 228/2012

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA

CONVENZIONE

TRA

il Commissario delegato L. 228/2012 - con sede legale in Firenze, P.zza Duomo 10,
di seguito denominato per brevità "COMMISSARIO", rappresentato dal
.....nella sua qualità di, in virtù di quanto stabilito
dall'Ordinanza commissariale n. del

E

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede sociale in Piazza della Croce Rossa 1 –
00161 – Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, in seguito denominata per
brevità "RFI" rappresentata nel presente atto dal Dott. Ing. Massimo Del Prete
nella sua qualità di Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Firenze,
in virtù dei poteri conferitigli

E

La Provincia di Massa Carrara, di seguito denominata "PROVINCIA", per la quale
interviene e stipula il presente atto il Dott. Ing. Stefano Michela nella sua qualità di
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Viabilità e difesa del suolo domiciliato per la
carica presso la sede provinciale, in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi della
delibera del Giunta Provinciale n. 154 del 6 dicembre 2012

E

il Comune di Carrara, di seguito denominato "COMUNE", per il quale interviene e
stipula il presente atto....., domiciliato presso

l'Amministrazione Comunale di Carrara, Piazza 2 Giugno n. 1, che interviene qui non in proprio ma agisce in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE, in esecuzione della delega conferitegli dal Sindaco in dataprot. nella sua qualità e veste di

PER

la progettazione e la realizzazione dell'adeguamento idraulico del torrente Carrione in corrispondenza dell'attraversamento della linea ferroviaria Pisa-La Spezia

PREMESSO

- che l'adeguamento idraulico del torrente Carrione rientra fra gli interventi individuati per la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Massa Carrara;
- che la PROVINCIA ha realizzato lo studio idraulico dell'asta del torrente e individuato gli interventi necessari per il transito della portate idrauliche con tempo di ritorno duecentennale;
- che gli interventi individuati in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario consistono nell'abbassamento e regolarizzazione della quota alveo e nella esecuzione di un fornice nel rilevato ferroviario con conseguente ampliamento della sezione idraulica del Torrente;
- che RFI ha sviluppato il progetto definitivo degli interventi previsti sul ponte ferroviario il cui costo ammonta ad € 2.600.000,00;
- che la PROVINCIA con nota prot. n. 17167 del 15/06/2013 ha indetto, per il 2/07/2013, la Conferenza di Servizi, finalizzata all'approvazione del progetto di adeguamento del ponte ferroviario;
- che la Conferenza dei Servizi si è conclusa in data 2/07/2013 con l'approvazione del progetto di adeguamento del ponte ferroviario;

- che la PROVINCIA sta eseguendo i lavori di adeguamento del Torrente a monte del ponte ferroviario individuato come "Lotto VIII";
- che la PROVINCIA nell'ambito degli interventi del "Lotto VIII" realizzerà anche l'adeguamento del tratto di Torrente che va dal confine del Lotto VIII fino al ponte ferroviario;
- che il COMMISSARIO con Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 ha stanziato € 1.250.000,00 a favore di RFI per l'"Adeguamento a seguito dell'evento del 11.11.2012 attraversamento Ferroviario sul Torrente carrione che costituisce ostacolo al deflusso delle acque" (intervento codice 2012EMS0027);
- che volendo far risultare quanto sopra da specifico atto che regolamenti gli impegni progettuali, autorizzativi ed economici di ciascun Ente

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Riferimento alle premesse

Le su esposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Oggetto della convenzione

La presente convenzione definisce gli impegni delle parti contraenti in ordine alle attività relative al finanziamento e alla realizzazione delle opere costituenti l'"**adeguamento idraulico del ponte ferroviario sul Torrente Carrione**" nonché impegni per accelerare gli interventi già in corso di realizzazione.

Le attività per l'adeguamento del ponte ferroviario consistono essenzialmente:

- nella progettazione esecutiva e realizzazione del consolidamento delle strutture di fondazione del ponte ferroviario per consentire la

regolarizzazione e l'abbassamento della quota del fondo alveo;

- nella progettazione esecutiva e realizzazione di un monolite scatolare in cemento armato, da costruire fuori opera e traslare poi nel rilevato ferroviario mediante spinta oleodinamica, costituente il terzo fornice;
- nella sistemazione complessiva, a fine lavori, delle aree e pertinenze fluviali in corrispondenza del ponte, che potrà essere eseguita solo dopo il completamento dei lavori compresi fra il Lotto VIII ed il ponte ferroviario;
- nella realizzazione della sistemazione delle aree e pertinenze fluviali di raccordo fra il Lotto VII ed il ponte ferroviario (tratto di valle).

Le opere sono riportate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi del 2/07/2013 e depositati presso gli Uffici dei Sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 3

Quadro economico e partecipazione finanziaria

Il costo delle opere ammonta ad € € 2.600.000,00.

RFI e COMMISSARIO si impegnano a contribuire alla spesa con le seguenti quote:

- RFI con € 1.350.000,00;
- COMMISSARIO con € 1.250.000,00.

Art. 4

Impegni della Provincia

La Provincia si impegna:

- ad effettuare le verifiche idrauliche delle opere previste nel progetto di RFI sulla base dello studio idraulico già effettuato;
- a realizzare l'adeguamento del Torrente nel tratto compreso fra il ponte ferroviario ed il "Lotto VIII ", a seguito della disponibilità di specifici

finanziamenti non contemplati nella presente convenzione;

- a realizzare, a seguito dell'ultimazione dei lavori da parte di RFI, la riprofilatura e regolarizzazione dell'alveo per la messa in funzione del nuovo assetto idraulico.

Art. 5

Impegni del Comune di Carrara

Il COMUNE si impegna a prendere in carico la nuova viabilità realizzata dalla PROVINCIA nell'ambito dei lavori del "Lotto VIII" e di inserirla nell'elenco delle strade pubbliche.

Art. 6

Attività ed oneri a carico di RFI

RFI procederà:

- all'invio, entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ai settori Regionali Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e Ufficio tecnico del Genio Civile, del cronoprogramma di attuazione dell'intervento, redatto in conformità a quanto stabilito con ordinanza commissariale n. 5 del 24 aprile 2013;
- alla redazione della progettazione esecutiva e all'affidamento dei lavori relativi all'adeguamento del ponte ferroviario sul torrente Carrione;
- a completare i lavori di adeguamento del ponte ferroviario entro un anno dall'affidamento dei lavori.

RFI procederà alla programmazione dei lavori interferenti con l'esercizio ferroviario compatibilmente con le risorse di esercizio disponibili, procederà al coordinamento di tutte le attività ferroviarie necessarie per la realizzazione del nuovo ponte (sostegno provvisorio dei binari, spinta del nuovo impalcato, interruzioni dell'esercizio ferroviario, istituzione dei rallentamenti della circolazione ferroviaria, livellamenti dei

binari, direzione dei lavori, collaudo, ripristino della libera circolazione ecc.).

Il costo complessivo dell'intervento che resta in carico a "RFI" ammonta ad € 2.600.000,00 (euro duemilioneisecentomila,00).

RFI si impegna inoltre ad agevolare l'acquisizione da parte della PROVINCIA delle aree ferroviarie interessate dal "Lotto VIII", ed in corso di realizzazione da parte della PROVINCIA stessa.

Art. 7

Attività ed oneri a carico del Commissario

Il COMMISSARIO si impegna a partecipare finanziariamente all'esecuzione delle opere con un proprio contributo pari ad € 1.250.000,00 (euro unmilione duecentocinquantamila/00) da trasferire ad RFI secondo le modalità stabilite al successivo Art.8.

Art. 8

Contributi al progetto

Sulla base degli impegni finanziari di cui agli articoli 6 e 7 viene stabilito che il COMMISSARIO trasferirà a RFI la somma di € 1.250.000,00 sulla base delle Disposizioni Allegato 3-Parte I dell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 24 aprile 2013. Il contributo che RFI riceverà dal COMMISSARIO in virtù della presente convenzione costituirà quota parte delle spese necessarie per l'adeguamento idraulico del ponte ferroviario.

Art. 9

Aspetti patrimoniali

Il nuovo fornice in quanto insistente su aree ferroviarie si intenderà compenetrato e acquisito nella proprietà ferroviaria fin dalla sua realizzazione.

Nessun diritto potranno vantare gli Enti sottoscrittori della presente convenzione

sulle opere di proprietà di RFI in virtù del contributo di cui all'articolo precedente in quanto contributo concesso in conto impianti a società gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale e quindi, proprietaria e gestore di un bene pubblico.

Art 10

Verbale regolare esecuzione

Ultimati i lavori, da parte di RFI, sarà effettuata una visita, a semplice titolo ricognitivo, da parte di un rappresentante sia di RFI che del COMMISSARIO al fine di constatare la regolare ultimazione dei medesimi e l'effettiva rispondenza degli stessi al progetto.

L'esito favorevole di tali visite sarà fatto risultare da appositi verbali.

Art 11

Manutenzione a cura delle opere

La PROVINCIA e RFI provvederanno alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere nel rispetto delle proprie competenze.

Le strutture di manutenzione dei rispettivi Enti provvederanno ad informarsi reciprocamente quando intendono intervenire per la manutenzione al fine di scambiarsi le rispettive prescrizioni. In particolare il personale incaricato della manutenzione, nell'esecuzione dei lavori in questione, è tenuto ad osservare Norme del Regolamento di Polizia Ferroviaria - D.P.R. 753 dell'11/07/80 e successive modifiche e del R.D. 523/1904.

Art 12

Diritto di occupazione

La PROVINCIA riconosce a RFI il diritto di occupare provvisoriamente la sede in alveo in corrispondenza delle opere di attraversamento, quando ciò sia necessario per lavori di manutenzione che la stessa intenda eseguire.

Per contro, qualunque lavoro di manutenzione o rifacimento, da eseguire a cura della PROVINCIA che, direttamente o indirettamente possa interessare l'esercizio ferroviario, dovrà essere preventivamente comunicato a RFI, che fisserà il periodo di esecuzione dell'intervento e potrà far sorvegliare il lavoro dal proprio personale, alle cui prescrizioni la Provincia dovrà attenersi.

Art 13

Interventi modificativi

Qualora, in qualsiasi tempo, per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, per lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire, o per nuove esigenze del servizio ferroviario, occorresse, a esclusivo giudizio di RFI medesima, apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere che formano oggetto del presente atto, ovvero spostare o anche demolire in tutto o in parte le opere stesse, RFI vi provvederà a propria cura e spese.

In tale evenienza le nuove opere o le modifiche di quelle oggetto del presente atto dovranno tenere conto delle stesse esigenze considerate nella progettazione originaria, in ordine alla sicurezza idraulica e alla tutela del bene demaniale.

Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse della PROVINCIA saranno attuate a spese della PROVINCIA stessa e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti e come previsto da programmi di potenziamento delle strutture ferroviarie.

Art. 14

Monitoraggio dell' attuazione degli interventi

Per quanto attiene alle attività di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le parti concordano di istituire un *Comitato Tecnico di monitoraggio*, coordinato da un rappresentante del COMMISSARIO e composto da un rappresentate per ogni parte contraente a tal fine

individuato dalle singole parti, e verrà convocato dal rappresentante del COMMISSARIO, di norma, con cadenza bimestrale; sarà compito del *Comitato Tecnico* monitorare la realizzazione delle opere di cui sopra; nel caso di inadempienza di una o più parti in relazione sia agli obblighi finanziari che non finanziari assunti con la presente convenzione, il *Comitato Tecnico* potrà essere convocato, anche su indicazione di una delle parti, al fine di risolvere eventuali controversie generatasi.

Art. 15

Informativa per la gestione dei dati di contratto

Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art.7 del suddetto D. Lgs.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.

Art. 16

Spese

Tutte le spese di stipulazione e scritturazione della presente convenzione e delle copie occorrenti sono a carico delle parti in parti uguali.

I tributi inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico delle parti contraenti, secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, alla variazioni dei termini pattuiti.

La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n° 131 e sosterà l'imposta in misura fissa, come stabilito dall'art. 1 lett. b della tariffa allegata al T.U..

Le parti dichiarano di seguito i rispettivi numeri di Codice Fiscale:

COMMISSARIO: 94079030485

RFI: 01585570581

PROVINCIA: 80000150450

COMUNE: 00079450458

Art. 17

Domicilio

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari il COMMISSARIO, RFI, la PROVINCIA ed il COMUNE eleggono il proprio domicilio presso le proprie sedi.

ART. 18

Validità – decorrenza – durata

Il presente atto è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La convenzione per il COMMISSARIO, ovvero per l'amministrazione pubblica che eventualmente subentrerà allo Stesso, avrà durata fino al completamento dell'opera.

Per quanto riguarda i rapporti tra RFI e la PROVINCIA la convenzione avrà durata pari a quella del regolare esercizio dell'opera. La PROVINCIA riconosce ed accetta che i diritti e gli obblighi che gli derivano dalla presente Convenzione non potranno, per qualsiasi titolo o causa, essere ceduti o passati ad altri senza l'assenso scritto di

RFI. In tale evenienza comunque l'attraversamento oggetto del presente atto dovrà essere regolato con una nuova apposita Convenzione.

Il presente atto consta di n fogli.

Fatta in 4 originali, uno per ciascuna delle parti contraenti.

Firenze li

Per il Commissario delegato

Per Rete Ferroviaria Italiana

Per la Provincia di Massa Carrara

Per il Comune di Carrara